

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/941 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2021

**che stabilisce una procedura specifica intesa a identificare i veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali e ad applicare correzioni alle emissioni specifiche medie annuali di CO<sub>2</sub> del costruttore per tenere conto di detti veicoli**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Per identificare i veicoli pesanti che sono certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali è opportuno usare i dati comunicati dai costruttori e dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Per rimediare alle discrepanze nei dati comunicati in merito alle certificazioni e alle immatricolazioni conformemente al regolamento (UE) 2018/956 è opportuno che gli Stati membri e i costruttori abbiano la possibilità di presentare osservazioni e, se del caso, fornire nuove informazioni al fine di correggere le precedenti.
- (3) È necessario che le correzioni ascrivibili ai veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali e applicate alle emissioni specifiche medie annuali di CO<sub>2</sub> dei costruttori siano proporzionate e dissuasive, onde incentivare un trattamento corretto e attento dei dati ed evitare un'attribuzione errata, volontaria o dovuta a negligenza, delle emissioni di CO<sub>2</sub> di tali veicoli.
- (4) Se ritiene che un veicolo avrebbe dovuto essere immatricolato come veicolo professionale, la Commissione dovrebbe correggere di conseguenza i dati comunicati dagli Stati membri e considerare il veicolo un veicolo professionale ai fini dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1242.
- (5) Pertanto, ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> del costruttore, i veicoli pesanti oggetto di un'assegnazione errata sono presi in considerazione con le emissioni di CO<sub>2</sub> determinate in base a profili di utilizzo professionale, che risultano superiori a quelle determinate in base a profili di utilizzo per le consegne e sono quindi meno favorevoli per il costruttore di quanto sarebbero state se il veicolo fosse stato certificato correttamente fin dall'inizio come veicolo per le consegne.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1).

